

## LEGGE DI BILANCIO 2025

È stata pubblicata nel S.O. n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la L. 207 del 30 dicembre 2024, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.

Articolo 1	Contenuto
Comma 2, lettera a)	<b>Rimodulazione scaglioni Irpef</b> A decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) da 28.001 e fino a 50.000 euro: 35%; c) da 50.001 euro: 43%.
Comma 2, lettera b)	<b>Modifica detrazione per redditi di lavoro dipendente</b> La detrazione dall’imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro è stata elevata, a regime, da 1.880 a 1.955 euro.
Comma 3	<b>Modifica trattamento integrativo</b> Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo a titolari di redditi non superiori a 15.000 euro sono erogate, a regime, purché l’imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Commi 4-9	<b>Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente</b> Viene introdotto un nuovo bonus Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione del medesimo articolo 49, comma 2, lettera a)), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo. Per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto un bonus pari a: a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno. Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta, viceversa, (comma 6) un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro; b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro. I sostituti d'imposta dovranno riconoscere in via automatica il <i>bonus</i> (comma 4) e la detrazione (comma 6) all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus mediante l'istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997). Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all'applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che: a) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010); b) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023);

	<p>c) il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).</p>
Comma 10	<p><b>Rimodulazione detrazioni fiscali</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali.</p> <p>In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del successivo comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.</p> <p>Il comma 2 dispone che l'importo base è pari a:</p> <p>a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;</p> <p>b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.</p> <p>Il coefficiente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;</li><li>- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;</li><li>- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;</li><li>- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.</li></ul> <p>Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 14.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);</li><li>- 11.900 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;</li><li>- 9.800 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;</li><li>- 7.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.</li></ul> <p>Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);</li><li>- 6.800 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;</li><li>- 5.600 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;</li><li>- 4.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.</li></ul> <p>Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:</p> <p>a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;</p> <p>b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012;</p> <p>c) le somme investite nelle pmi innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015.</p> <p>Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.</p> <p>Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri</li></ul>

	<p>accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;</p> <p>- ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;</p> <p>- ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, Tuir, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.</p> <p>Sono, inoltre, escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.</p> <p>Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal comma 6, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.</p>
Comma 11	<p><b>Detrazioni per familiari a carico</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992.</p> <p>Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto, ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.</p> <p>Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.</p>
Comma 48	<p><b>Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti</b></p> <p>Il comma 48 ridisegna la disciplina fiscale dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo, con la finalità di favorire obiettivi di transizione ecologica ed energetica.</p> <p>In particolare, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi <i>plug-in</i>.</p>
Comma 81	<p><b>Rimborsi per trasferte lavoratori</b></p> <p>In riferimento ai lavoratori dipendenti, viene modificata la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall'articolo 51, comma 5, Tuir. In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Si interviene anche sull'articolo 54, Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, mediante l'inserimento del nuovo comma 6-ter.</p> <p>Tale disposizione prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di</p>

	<p>alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Inoltre, viene modificato anche l'articolo 95, Tuir, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l'inserimento del nuovo comma 3-bis: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Infine, viene modificato anche l'articolo 108, comma 2, Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p>
Comma 82	<p><b>Rimborsi per trasferte lavoratori</b> Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini Irap (D.Lgs. 446/1997).</p>
Comma 83	<p><b>Rimborsi per trasferte lavoratori</b> Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.</p>
Comma 97	<p><b>Frontalieri Italia Svizzera in smart working</b> È introdotto un regime transitorio relativo alle prestazioni svolte in smart working da parte di lavoratori frontalieri Italia-Svizzera. In particolare, si prevede che, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, siglato il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.</p> <p>Si specifica, inoltre, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.</p>
Comma 98	<p><b>Norma interpretazione autentica lavoro all'estero per periodi superiori a 183 giorni</b> Con il comma 98 viene stabilita una norma di interpretazione autentica relativa al comma 8-bis dell'articolo 51, Tuir, dove si prevede che il reddito di lavoro, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con D.M.. In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.</p>
Comma 161	<p><b>Incentivo al posticipo del pensionamento</b> Mediante sostituzione del comma 286 dell'articolo 1, L. 197/2022, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per Quota 103 (articolo 14.1, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019) e per la pensione anticipata contributiva (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare</p>

	<p>all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo sono esenti da imponibilità fiscale (articolo 51, comma 2, lettera i-bis), Tuir).</p>
Comma 169	<p><b>Incremento montante contributivo individuale</b> Gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia (articolo 24, commi 7 e 11, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati, a titolo di maggiorazione dell'aliquota contributiva, sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10, Tuir, dal reddito complessivo al 50% dell'importo totale versato.</p>
Comma 170	<p><b>Incremento montante contributivo individuale</b> Le modalità attuative dell'incremento del montante contributivo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà, sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.</p>
Comma 171	<p><b>Modifica requisiti NASpl</b> Il comma 171 modifica i requisiti per l'accesso alla NASpl, con l'aggiunta della nuova lettera c-bis) all'articolo 3, D.Lgs. 22/2015. In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpl è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall'evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all'interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all'articolo 55, T.U. maternità.</p>
Comma 173	<p><b>Opzione donna</b> Il comma 173 proroga anche per il 2025 l'accesso pensionistico anticipato Opzione donna, applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Per il comparto scuola e Afam, entro il 28 febbraio 2025, il personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.</p>
Comma 174	<p><b>Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile</b> Il comma 174 proroga anche per il 2025 l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, previsto, per gli iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla Gestione separata, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto, conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente. Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (D.Lgs. 180/1997) e, in ogni caso, il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (9 mesi per i dipendenti pubblici) dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 o 2025.</p>
Commi 175-176	<p><b>APE sociale</b> Viene prorogato il c.d. APE sociale (articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016) fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), comma 179, L.</p>

	<p>232/2016, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. L'APE sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p>
Comma 179	<p><b>Anticipo età accesso pensione lavoratrici madri</b> Viene modificata la disposizione che riconosce alla lavoratrice madre un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio: il limite massimo di anticipo complessivo è pari a 16 mesi, e non più 12, in caso di 4 o più figli.</p>
Comma 187	<p><b>No alla NASpl per i lavoratori rimpatriati</b> Viene prevista la non applicazione della L. 402/1975, che prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.</p>
Commi 190-191	<p><b>Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi</b> Viene previsto, mediante modifica all'articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi sia concesso anche in deroga agli articoli 20, comma 3-bis, e 22, D.Lgs. 148/2015, norma che prevede che la disciplina in materia di Cigs trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Il trattamento di sostegno al reddito di integrazione salariale per le imprese in crisi è prorogato per l'anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.</p>
Comma 197	<p><b>Programma Gol</b> Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (Gol), le risorse assegnate alle Regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Commi 206-208	<p><b>Bonus bebè</b> Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, fiscalmente esente, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui.</p>
Commi 209-211	<p><b>Bonus asilo nido</b> Ai fini dell'attribuzione del bonus asilo nido (articolo 1, comma 355, L. 232/2016), nella determinazione dell'Isee non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. Viene, inoltre, soppressa, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 e per i nuclei familiari con un valore dell'Isee fino a 40.000 euro, la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, per l'incremento del buono di 2.100 euro.</p>
Comma 212	<p><b>Verifica Inps fatture elettroniche per l'erogazione di benefici</b> A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Inps acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni,</p>

	disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.
Commi 217-218	<b>Congedo parentale</b> Mediante modifica dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa con l'altro, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al 6° anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80% della retribuzione. L'innalzamento dell'indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 (80% per il secondo mese) e al 31 dicembre 2024 (80% per tre mensilità).
Comma 219	<b>Esonero contributivo lavoratrici madri</b> A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile). L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.
Comma 385	<b>Aliquota imposta sostitutiva premi di produttività</b> Viene confermata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015).
Comma 386	<b>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</b> Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Comma 387	<b>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</b> La non imponibilità prevista dal comma 386 si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 km di distanza dal Comune di precedente residenza.
Comma 388	<b>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</b> Le somme erogate o rimborsate per i canoni affitto rilevano ai fini della determinazione dell'Isee e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Comma 389	<b>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</b> Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.
Comma 390	<b>Aumento soglia non imponibilità fringe benefit</b> Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento

	<p>delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.</p> <p>I datori di lavoro possono applicare il limite di esenzione in deroga solo previa informativa alle Rsu, laddove presenti.</p>
Comma 391	<p><b>Aumento soglia non imponibilità fringe benefit</b></p> <p>Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>
Comma 392	<p><b>Incentivazione programmi di screening malattie cardiovascolari e oncologiche</b></p> <p>Al fine di promuovere la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.</p> <p>Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono stabiliti con D.M..</p>
Comma 395	<p><b>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</b></p> <p>Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</p>
Comma 396	<p><b>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</b></p> <p>Il trattamento integrativo speciale settore turistico, ricettivo e termale si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro.</p>
Comma 397	<p><b>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</b></p> <p>Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.</p>
Comma 398	<p><b>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</b></p> <p>Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Comma 399	<p><b>Proroga maxi-deduzione assunzioni a tempo indeterminato</b></p> <p>Viene prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 216/2023, nei limiti e alle condizioni ivi previste, relativa agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.</p>
Comma 400	<p><b>Proroga maxi-deduzione assunzioni a tempo indeterminato</b></p> <p>Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:</p> <p>a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi-deduzione (articolo 4, D.Lgs. 216/2023);</p> <p>b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i 2 successivi non si tiene conto della proroga della maxi-deduzione (comma 399).</p>
Comma 520	<p><b>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 58, L. 197/2022, innalzando al 30% il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.</p> <p>Viene, inoltre, elevato a 75.000 euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.</p>

Commi 726-729	<p><b>Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef alla nuova disciplina</b></p> <p>Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell'Irpef di cui all'articolo 11, comma 1, Tuir, è differito al 15 aprile 2025 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 446/1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Infine, è differito al 15 maggio 2025 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, quarto periodo, D.Lgs. 446/1997, entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998.</p>
Comma 750	<p><b>Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef alla nuova disciplina</b></p> <p>Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'Irpef prevista dall'articolo 11, comma 1, Tuir, i Comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.</p> <p>Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino al 1° gennaio 2025.</p> <p>Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Infine, qualora i Comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
Comma 860	<p><b>Obbligo pec per amministratori società</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di pec anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</p>

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*